

(N. 1144)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1950

Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per l'esercizio finanziario 1949-50.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, concernente la istituzione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, prevede, fra l'altro, i sottoindicati contributi a carico dello Stato, a favore di detto Istituto:

a) contributo annuo ordinario di lire 1.500.000 a carattere continuativo;

b) contributo straordinario annuo di lire 5.500.0000 per i tre esercizi finanziari 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

La temporaneità di quest'ultimo contributo si basava, evidentemente, sul presupposto che il bilancio dell'Istituto potesse gradualmente rendersi pressochè indipendente dalle sovvenzioni statali per effetto dei progressivi aumenti

di proventi derivanti dall'attività dell'Istituto stesso nel campo delle esperienze di architettura navale.

Tale presupposto, in realtà, non si è verificato, in quanto si è avuto un sempre crescente aumento delle spese, derivante soprattutto dalle continue ed impreviste maggiorazioni dei costi della mano d'opera e dei materiali.

Le spese dell'Istituto negli anni 1946-47, 1947-48 e 1948-49 sono infatti ammontate, rispettivamente, a lire 16.245.000, 23.133.000, 32.600.000, mentre per l'esercizio in corso è prevista una spesa di circa lire 40.000.000.

D'altro canto lo sviluppo operativo preso dall'Istituto nel frattempo, con la intensificazione del lavoro e con un bene inteso aumento delle tariffe, ha dato i proventi che seguono,

con un evidente crescente disavanzo fra entrate e spese:

esercizio	1946-47	L.	5.633.000
»	1947-48	»	9.897.000
»	1948-49	»	18.700.000

In relazione a ciò, per gli esercizi passati si sono rese necessarie le seguenti sovvenzioni straordinarie:

nell'esercizio 1946-47 lire 2.300.000 (decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 534);

nell'esercizio 1947-48 lire 6.000.000 (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 148);

nell'esercizio 1948-49 lire 6.000.000 (legge 15 agosto 1949, n. 636);

Nei bilanci successivi i proventi suaccennati potrebbero anche aumentare ma, mentre per il carattere scientifico dell'Istituto non converrà maggiorare ancora le tariffe normali delle esperienze, d'altra parte non è possibile prevedere con sicurezza l'ammontare degli introiti per le esperienze che saranno richieste dai cantieri nazionali ed esteri e converrà pertanto anche per il futuro basarsi su detta ultima cifra, di lire 18.700.000, la quale risulta però inadeguata alle necessità dell'ente.

Inoltre a partire dal 1° luglio 1949, è venuto a cessare il contributo straordinario annuo di lire 5.500.000, e quindi la situazione finanziaria dell'Istituto subirà un grave peggioramento che non può non preoccupare.

In considerazione di ciò e della accennata opportunità di non aumentare ulteriormente le tariffe normali delle esperienze, sono state studiate e predisposte alcune iniziative intese a dare un maggior gettito delle entrate, e a porre perciò l'Istituto stesso in una situazione di tranquillità economica indispensabile per il suo sviluppo operativo e scientifico.

In particolare dette iniziative consistono:

a) nella istituzione del « certificato di carena » di cui all'articolo 12 della legge 8 mar-

zo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, reso obbligatorio per tutto il naviglio mercantile da passeggeri o misto, nonché per gli altri tipi di stazza superiore alle mille tonnellate o di velocità superiore ai 12 nodi;

b) nella istituzione di un'addizionale alle tariffe normali, da applicare per le navi effettivamente costruite in base a studi ed esperienze eseguite nell'ambito dell'Istituto. Questo provvedimento, che, dopo lunghe trattative, è stato accolto dall'Assonave (Associazione nazionale fra costruttori di navi d'alto mare), tiene conto della relativa limitatezza delle tariffe normali delle esperienze e le compensa con la corresponsione di remunerazioni integrative quando si passi dallo studio alla concreta realizzazione.

Non è possibile nel momento attuale prevedere con precisione quali potranno essere i proventi che deriveranno dalle suddette nuove misure; comunque esse non potranno produrre effetti apprezzabili prima dell'esercizio finanziario 1950-51 e pertanto occorre provvedere per l'esercizio finanziario 1949-50, ad integrare con un contributo straordinario a carico dello Stato il bilancio dell'Istituto in parola, al fine di far fronte almeno alle esigenze indrogabili di funzionamento dell'Istituto stesso.

A ciò provvede l'unito disegno di legge che concede, per l'esercizio finanziario 1949-50, a favore dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale un contributo straordinario nella stessa misura dell'analogo contributo concesso, per gli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1948-49, dal citato articolo 8 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530.

Al maggior onere sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sull'apposito capitolo (219) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il provvedimento ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'articolo precedente verrà fatto fronte con i fondi già stanziati nell'apposito capitolo 219 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1949-50.